

ALLEGATO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(art. 15 Legge 241/1990, art. 7, c. 4, D. lgs 36/2023)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

con sede in Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna
in persona del Presidente Michele de Pascale

REGIONE LIGURIA

con sede in Via Fieschi, 15 - 16121 Genova
in persona dell'Assessore Paolo Ripamonti
delegato con DGR N. _____ del _____

REGIONE TOSCANA

con sede in Palazzo Strozzi Sacratì - Piazza Duomo, 10 - 50122 Firenze
in persona dell'Assessore Stefano Ciuoffo
delegato con DGR N. _____ del _____

COMUNE DI MODENA

con sede in Piazza Grande, 16 – 41121 Modena
in persona del Sindaco Massimo Mezzetti

FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE

con sede in Via F. Busani, 14 – 41100 Modena
in persona del Presidente Mauro Famigli

VISTI

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge regionale Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 e s.m. (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)
- la Legge regionale Liguria 1 agosto 2008, n. 31 e s.m. (Disciplina in materia di polizia locale);
- la Legge regionale Toscana 19 febbraio 2020, n. 11 e s.m. (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015, come modificata dalla Legge regionale 14 marzo 2023, n.11);
- la deliberazione del Consiglio comunale di Modena del 1 marzo 2017, n. 12 (Trasformazione della "Scuola regionale specializzata di polizia locale S.R.L." in Fondazione – Approvazione dello Statuto);
- lo Statuto della Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede a Modena.

PREMESSO CHE

- lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana rappresenta uno dei cardini della civile ed ordinata convivenza nelle nostre città che, di fatto, qualifica il livello della qualità della vita, garantito attraverso il corretto ed apprezzabile operato da parte di tutte le amministrazioni locali coinvolte;
- le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;
- al fine di realizzare al meglio lo sviluppo delle competenze indicate al punto precedente, le Regioni supportano il sistema dei servizi di polizia locale, gestiti direttamente dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane;
- i principali fondamenti del sistema dei servizi di polizia locale sono rappresentati dalla selezione, dalla preparazione e dalla formazione all'esercizio del ruolo;
- per dare una risposta ai temi sopra indicati, nell'ottobre 2008 è stata istituita la Fondazione denominata "Scuola Interregionale di Polizia Locale" (d'ora in poi Fondazione SIPL) dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, insieme al Comune di Modena, che rappresentano i soci Fondatori della Fondazione stessa;
- le leggi regionali sopracitate prevedono:

- a) che ciascuna Regione assegni annualmente alla Fondazione SIPL le risorse necessarie a finanziare le attività formative di proprio interesse, compatibilmente con le disponibilità autorizzate dalla Legge di bilancio regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale (ai sensi degli art. 26 e 26 bis l.r. T. 11/2020, art. 27 l.r. L. 31/2008, art. 18 quinquies l.r. E.R. 24/2003);
 - b) che la Fondazione SIPL svolga attività formative del personale addetto alle strutture di polizia locale dei territori delle Regioni aderenti alla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale (art. 25 l.r. T. 11/2020, art. 25 l.r. L. 31/2008, artt. 18 bis e 18 quinquies l.r. ER 24/2003);
 - c) che la Fondazione SIPL contribuisca al consolidamento e alla divulgazione delle esperienze innovative sviluppate dalle strutture di Polizia locale, oltre che allo sviluppo di attività e progetti di ricerca specifici, nel rispetto di quanto previsto nella normativa regionale (art. 26 l.r. T. 11/2020, art. 25 l.r. L. 31/2008, art. 18bis l.r. ER 24/2003);
- lo Statuto della Fondazione SIPL prevede che:
 - a) i suoi membri si dividano in Fondatori, Partecipanti e Aderenti (art. 9);
 - b) il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, di cui quattro nominati dai Fondatori, uno per ciascuno, e uno nominato dai Partecipanti;
 - c) il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - i. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - ii. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - iii. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - iv. dai contributi dei Fondatori, dei Partecipanti e degli Aderenti;
 - v. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - d) le rendite e le risorse della Fondazione SIPL sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi;
- 8) la Fondazione SIPL:
- a) non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
 - b) sviluppa attività di formazione del personale appartenente alla Polizia locale, di ogni livello, ed esercita le attività strumentali, accessorie e connesse per l'attuazione dei suoi fini;
 - c) nell'Elenco ISTAT, è classificata come Amministrazione locale;
- 9) l'articolo 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che:
- La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

- a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
- b) *garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
- c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
- d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.*

PRESO ATTO CHE

- la Fondazione SIPL presenta nella sua struttura e nella sua composizione i requisiti necessari ai fini della qualificazione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. q), dell'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023, in quanto Associazione di enti locali e di organismi partecipati esclusivamente da enti locali per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento di interessi pubblici comuni ai soci;
- nello specifico, la Fondazione SIPL risulta possedere i requisiti dell'organismo di diritto pubblico, in quanto:
 - a) è stata costituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - b) è dotata di personalità giuridica;
 - c) svolge attività finanziate con risorse pubbliche ed è sotto il controllo pubblico esercitato dagli enti locali ed enti da questi partecipati, che ne sono soci;
- il presente Accordo perfeziona la realizzazione di attività formative in carattere di cooperazione stabile, eseguite attraverso le funzioni svolte dalla Fondazione SIPL, che ha durata illimitata ai sensi del proprio Statuto (art. 1);
- l'Accordo, inoltre, formalizza e realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata alla garanzia di servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e che vengono prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, e l'attuazione di tale azione di cooperazione è retta esclusivamente dalla tutela dell'interesse pubblico;
- sussiste un precipuo interesse pubblico a che le attività formative per gli addetti alle strutture di polizia locale raggiungano livelli di alta qualità, garantito dalle attività rese dalla Fondazione

SIPL, che è soggetto qualificato con diversi anni di esperienza nel settore, annovera moltissimi soci aderenti ed eroga corsi di prima formazione per i neo assunti, oltre a garantire un aggiornamento costante delle competenze del personale, lungo tutto l'arco della vita professionale, sia mediante l'approfondimento di materie specialistiche che mediante specifiche attività formative finalizzate all'acquisizione di indispensabili competenze trasversali, quali quelle relazionali, comunicative e gestionali, applicate allo specifico contesto della Polizia locale;

- i sottoscrittori hanno intenzione di rinnovare il presente Accordo per coordinare i rispettivi ambiti di intervento realizzando una collaborazione sinergica su oggetti e attività di interesse comune;
- la Fondazione SIPL dà atto del rispetto della condizione di cui all'articolo 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, impegnandosi a svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. Sono da considerarsi attività di istituto, oltre alle attività di cui al presente Accordo, le attività rivolte agli altri enti partecipanti e pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato con la Fondazione accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. 36/2023.

CONSIDERATO CHE

sono dunque sussistenti i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.

RICHIAMATO

l'Accordo sottoscritto in data 15.06.2022, in attuazione del quale le stesse Parti del presente Accordo hanno cooperato nella realizzazione delle attività formative mediante la Fondazione SIPL, coordinando i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune e realizzando una collaborazione sinergica.

DATO ATTO CHE

- i risultati conseguiti mediante l'attuazione del citato Accordo del 2022 e di quello precedente del 2019 sono valutati positivamente dalle Parti;
- le Parti concordano sull'opportunità di procedere, secondo quanto previsto all'art. 4 del citato Accordo del 2022, al suo rinnovo per un periodo di tempo di uguale durata;

RITENUTO DI

procedere alla sottoscrizione del presente Accordo

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto e premesse)

1. Con il presente Accordo, in attuazione delle leggi regionali citate in premessa, le Regioni firmatarie e il Comune di Modena confermano di individuare la Fondazione SIPL quale partner strategico per sviluppare attività di formazione, qualificazione e implementazione dei servizi di polizia locale, avvalendosi della Fondazione SIPL per:
 - a) sviluppare attività formative e iniziative di interesse regionale in forma stabile e cooperativa a favore degli addetti alle strutture di polizia locale dei rispettivi territori;
 - b) promuovere progetti di comune interesse garantendo lo scambio delle informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
 - c) proporre la sperimentazione di progetti innovativi per lo sviluppo delle attività di ricerca nella materia, anche attraverso la messa a disposizione del proprio know-how.
2. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Accordo.

Art. 2

(Attività ed oneri)

1. Le attività formative oggetto del presente Accordo sono svolte dalla Fondazione SIPL nel territorio del socio Fondatore, in sedi concordemente individuate dalle Parti, ovvero in modalità da remoto, secondo le diverse e contingenti esigenze operative rilevate di volta in volta. Presso i locali della Fondazione SIPL sono svolte le attività organizzative ed amministrative, le attività formative richieste espressamente dagli Enti, nonché le iniziative rivolte a tutti i Soci quali convegni, seminari, etc.
2. La Fondazione SIPL predispone ogni anno, per ciascun socio Fondatore, una proposta di attività formative, sulla base dei fabbisogni rilevati ai sensi dell'articolo 4.
3. Ciascuna delle Parti procede alla valutazione e all'approvazione della proposta formativa, attribuendo alla Fondazione SIPL le risorse necessarie per la sua realizzazione. Al fine di consentire alla Fondazione SIPL la programmazione delle proprie attività, le Parti si impegnano a comunicare ad essa, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio relative all'anno successivo, l'importo del contributo destinato alla Fondazione SIPL per la realizzazione delle attività formative nel nuovo anno.

4. Le attività formative programmate dalla Fondazione SIPL, ai sensi del presente articolo, possono essere cofinanziate dagli enti locali terzi direttamente beneficiari delle attività medesime.
5. Le attività formative di cui al presente Accordo sono da considerarsi attività d'Istituto, pertanto le erogazioni ad esse connesse non sono da intendersi come corrispettivo per attività a mercato aperto.

Art. 3 (Impegni)

1. La Fondazione SIPL si impegna a:
 - a) realizzare le attività formative di cui all'articolo 2;
 - b) trasmettere a ciascuna parte sottoscrittrice una rendicontazione delle attività svolte a suo favore, con evidenziazione dei costi sostenuti;
 - c) fornire annualmente un *report* sui costi delle attività svolte, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
2. I sottoscrittori si impegnano al rispetto del presente Accordo, informandosi reciprocamente di ogni elemento che possa influire sulla sua corretta applicazione.

Art. 4 (Modalità organizzative)

1. Ai fini della predisposizione della proposta di cui all'articolo 2, comma 2, la Fondazione SIPL effettua una ricognizione annuale dei fabbisogni formativi, i cui esiti sono trasmessi alle Parti per le opportune valutazioni.
2. Le attività formative, come approvate dalle Parti, sono svolte nel territorio del socio Fondatore, presso le sedi più funzionali allo svolgimento delle attività medesime, di regola appartenenti agli Enti Locali direttamente beneficiari della formazione.
3. Ai fini di un'efficace informazione, il sito della Fondazione SIPL è articolato in sezioni specializzate, che evidenziano le peculiarità dei territori, per ognuno dei soci Fondatori.
4. Ad ognuno dei soci Fondatori è associato un recapito telefonico dedicato, collegato direttamente al referente territoriale.
5. Ad ognuno dei soci Fondatori è assegnato un indirizzo *e-mail* specifico.

Art. 5
(Validità)

1. Il presente Accordo ha durata fino al 30 giugno 2028 e rimane pienamente valido fino a quella data sempreché eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione SIPL o eventuali modifiche a leggi delle Regioni firmatarie, non facciano venir meno i presupposti per la sua sottoscrizione.
2. È facoltà della Regione o dell'Ente locale interessato recedere dal presente Accordo, a seguito di nuova valutazione del proprio interesse, mediante comunicazione formale da inviarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, fermi restando gli impegni economici già assunti.
3. Previa intesa fra le Parti, il presente Accordo può essere rinnovato per periodi di analoga durata.

Art. 6
(Controversie)

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Art. 7
(Atti attuativi)

1. Ciascuna delle Parti può sottoscrivere ulteriori protocolli o Accordi operativi ed attuativi con la Fondazione SIPL, nel rispetto del presente Accordo.

Art. 8
(Riservatezza)

1. Ciascuna delle Parti si rende garante che il personale da essa destinato allo svolgimento delle attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati messi a disposizione.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo in conformità al D.lgs. 196/2003 e ss.m. e i., al D.lgs. 101/2018 e al Reg. UE 679/2016 (GDPR).
3. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali.
4. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza all'uso di essi.
5. Nello svolgimento delle attività formative di cui al presente Accordo, la Fondazione SIPL si impegna a trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018.

Art. 9 **(Disposizioni fiscali)**

1. Il presente Accordo viene svolto nell'ambito dell'attività istituzionale della Fondazione SIPL e non costituisce esercizio di attività d'impresa, per cui è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi del DPR 633/72, oltre a non essere soggetto alla ritenuta fiscale di cui al DPR 600/73.
2. Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella, allegato B, del DPR 642/1972.

Art. 10 **(Sottoscrizione)**

1. Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990.